



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE  
MULTILATERALE PER FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLA REGOLA  
DELL'ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA (STTR) DEL SECONDO  
PILASTRO, FATTA A PARIGI IL 15 SETTEMBRE 2023**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto, la Convenzione Multilaterale per facilitare l'attuazione della regola dell'assoggettamento all'imposta (STTR) del secondo pilastro, in prosieguo "la Convenzione", fatta a Parigi il 15 settembre 2023 e ivi firmata dalla Repubblica di San Marino il 19 settembre 2024, unitamente al relativo elenco di notifiche depositate all'atto della firma.

La Repubblica di San Marino è stata fra i primi firmatari della Convenzione, la quale entrerà in vigore secondo i termini fissati all'Articolo 11.

La Convenzione fa parte della Soluzione a due Pilastri presentata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. La sottoscrizione della suddetta Convenzione rafforza il percorso di allineamento di San Marino agli standard internazionali OCSE, fornendo altresì un'ulteriore riprova del suo essere un partner globale affidabile.

Si sottolinea inoltre che la c.d. regola STTR, da applicarsi solo su determinati accordi per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, protegge il diritto dei Paesi in via di Sviluppo membri del gruppo OCSE denominato Quadro Inclusivo (Inclusive framework) di poter tassare determinati pagamenti infragruppo, laddove questi siano soggetti a un'imposta sul reddito delle società inferiore all'aliquota minima del 9%.

Tale firma è anche la conferma delle ottime relazioni tra San Marino e l'OCSE, ai cui progetti in materia di fiscalità internazionale la Repubblica ha aderito dal 2016 e i cui modelli sono un riferimento per i negoziati sugli accordi contro le doppie imposizioni fiscali.

La Convenzione può essere così brevemente illustrata. Nella Parte I, l'Articolo 1 specifica il campo di applicazione della Convenzione, mentre l'Articolo 2



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

fornisce l'interpretazione dei termini chiave della stessa. Ai sensi di questo articolo, San Marino ha depositato una notifica con cui si elencano gli accordi contro le doppie imposizioni, fra quelli conclusi, che devono essere considerati coperti dalla Convenzione (d'ora in poi "accordi coperti").

La Parte II riguarda la possibilità di includere specifici Allegati all'interno degli accordi coperti. In particolare, l'Articolo 3 stabilisce l'inserimento dell'Allegato I (che rappresenta l'oggetto della regola STTR in tutti gli accordi coperti e ne costituirà parte integrante). L'Articolo 4 concerne invece l'inserimento, nei medesimi accordi, dell'Allegato II, con cui una Parte può notificare al Depositario l'eventuale applicazione di un'imposta calcolata in modo diverso da quello del reddito netto. San Marino non ha effettuato una notifica ai sensi di questo articolo, in quanto il calcolo del reddito si allinea a quello generalmente utilizzato dai Paesi OCSE.

L'Articolo 5 prevede l'inserimento negli accordi coperti dell'Allegato III nel caso in cui le giurisdizioni non applichino l'imposta sulle voci di reddito delle società indicate dalla Convenzione nel momento in cui tale reddito viene conseguito, ma al momento della distribuzione degli utili. Per San Marino non è stato necessario effettuare una notifica ai sensi di questo Articolo poiché non applicabile nel nostro sistema fiscale, essendo il sistema di tassazione sammarinese allineato a quello tradizionale (CIT - Corporate Income Tax System) e tassando gli utili annualmente.

San Marino ha invece depositato una notifica ai sensi dell'Articolo 6 della Convenzione relativo all'inserimento dell'Allegato IV negli accordi coperti e, con esso, della definizione del termine "recognised pension fund" (fondo pensione riconosciuto). La notifica è stata necessaria al fine di definire chiaramente cosa si intenda per "recognised pension fund" e poter così escludere l'applicazione della regola STTR a questa tipologia di fondi.

L'Articolo 7 disciplina l'introduzione dell'Allegato V negli accordi coperti e con esso la c.d. Circuit-breaker provision. Sulla base di tale disposizione, se una Parte Contraente risulta classificata come "Paese ad alto reddito" dalla Banca Mondiale per cinque anni consecutivi, a partire dal sesto anno l'applicazione della regola STTR, che, si rammenta, è a favore dei Paesi in via di sviluppo, è da considerarsi sospesa.

La Parte III (dall'Articolo 8 all'Articolo 14) contiene le disposizioni finali; sono infatti ivi disciplinati la firma e ratifica, accettazione o approvazione della



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Convenzione (Articolo 8), l'impossibilità di avanzare delle riserve alla Convenzione (Articolo 9), l'elenco degli articoli ai sensi dei quali ogni singolo firmatario può depositare eventuali notifiche (Articolo 10): in base a quest'ultimo San Marino ha infatti predisposto e depositato il summenzionato elenco di notifiche che vanno a formare la propria posizione. Gli Articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore e l'applicazione degli effetti della medesima Convenzione.

L'Articolo 13 individua nel Segretario Generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il Depositario della Convenzione.

Da ultimo, è stabilito che la Convenzione debba essere depositata negli archivi dell'OCSE nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede (Articolo 14).

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto della ratifica della Convenzione Multilaterale per facilitare l'attuazione della regola dell'assoggettamento all'imposta (STTR) del secondo pilastro, fatta a Parigi in data 15 settembre 2023 e ivi firmata dalla Repubblica di San Marino il 19 settembre 2024, unitamente al relativo elenco di notifiche depositate all'atto della firma. Il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica della Convenzione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.19 del 12 marzo 2024.